

Marzo  
2020



[ Porsche ]

**Polizza di Assicurazione per i Rischi diversi**

**Autovetture**

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

**talánx.**

# PORSCHE

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI .....	2
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	6
2.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio .....	6
2.2 - Durata dell'Assicurazione .....	6
2.3 - Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato .....	6
2.4 - Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione indebita del Veicolo .....	6
2.5 - Sospensione in corso di Polizza .....	6
2.6 - Modifiche dell'Assicurazione .....	6
2.7 - Dichiarazione sui Rischi assicurati .....	6
2.8 - Aggravamento del Rischio .....	6
2.9 - Diminuzione del Rischio .....	6
2.10 - Oneri fiscali .....	6
2.11 - Rinvio alle norme di legge .....	6
2.12 - Recesso da Polizze concluse a distanza .....	7
2.13 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) .....	7
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI .....	8
3.1 - Oggetto dell'Assicurazione .....	8
3.2 - Audiofonovisivi .....	9
3.3 - Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi speciali e Collisione .....	9
3.4 - Esclusioni .....	9
3.5 - Estensione territoriale .....	10
3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie .....	10
3.7 - Condizioni particolari di Assicurazione .....	11
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE .....	13
4.1 - Oggetto dell'Assicurazione .....	13
4.2 - Estensioni dell'Assicurazione .....	13
4.3 - Esclusioni .....	13
4.4 - Garanzie prestate .....	13
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA .....	15
Premessa .....	15
P.A - Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top.....	15
V.E - Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza per veicoli elettrici .....	19
Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni servizio Assistenza auto Top e servizio Assistenza per veicoli elettrici .....	21
SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE .....	23
Premessa .....	23
6.1 - Oggetto dell'Assicurazione .....	23
6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione .....	23
6.3 - Assicurati .....	23
6.4 - Esclusioni .....	24
6.5 - Estensione territoriale .....	24
6.6 - Prestazioni garantite - Tutela legale della Circolazione Plus .....	24
SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI .....	26
7.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni .....	26
7.2 - Norme valide per la "Sezione 3 - Norme che regolano l'Assicurazione per i Rischi diversi" .....	26
7.3 - Norme valide per la "Sezione 4 - Norme che regolano l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente" .....	28
7.4 - Norme valide per la "Sezione 5 - Norme che regolano l'Assicurazione per il Servizio Assistenza" .....	30
7.5 - Norme valide per la "Sezione 6 - Norme che regolano l'Assicurazione per la Tutela legale" .....	31

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione della Polizza ed agli effetti delle garanzie prestate:

**Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al Veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice e costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

**Accessori non di serie:** accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli "Accessori di serie" e degli "Optional".

**Aggravamento del Rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del Premio o recedere dalla Polizza.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato, come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

**Anno assicurativo:** periodo di copertura della Polizza che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il Premio, e si conclude alle ore 24.00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di Assicurazione.

**Antifurto satellitare:** sistema che, salvo casi di Forza maggiore, allerta, in caso di Furto o tentato Furto, un'apposita Centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di abbonamento di telesorveglianza. Tale centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del Veicolo.

**Allagamento:** presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

**Allegato (di Polizza):** atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

**Alluvione, Inondazione:** fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

**Appendice (di Polizza):** atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

**Appropriazione indebita (Reato art. 646 c.p.):** si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

**Assicurato:** soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

**Assicurazione (contratto):** il contratto di Assicurazione, così come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

**Atto vandalico:** gesto rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

**Audiofonovisivi:** apparecchi radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al Veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi Audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

**Beneficiario:** soggetto che in base alla Polizza riceve le prestazioni dell'assicuratore.

**Centrale Operativa** (per veicoli dotati di Antifurto satellitare): centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del Veicolo in aree pubbliche o a queste equiparate.

**Codice della strada:** il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

**Condizioni particolari:** clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione del Premio.

**Conducente:** persona fisica che pone in Circolazione il Veicolo.

**Contraente:** soggetto, persona fisica o giuridica che stipula la Polizza di Assicurazione.

**Degrado / Deprezzamento:** diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Veicolo in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il Valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del Veicolo al

momento del Sinistro (vedi Usura).

**Demolizione:** messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione.

**Distruzione:** danni al Veicolo tali da ridurlo a Relitto.

**Ebbrezza:** uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

**Effrazione:** Scasso o rottura degli accessi o chiusure del Veicolo.

**Esclusioni (di garanzia):** fattispecie, specificamente richiamate nella Polizza, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Esplosione:** sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Estensione territoriale (per le garanzie Assistenza):** l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera.

**Esterio (per le garanzie Assistenza):** per Estero si intendono gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

**Franchigia:** importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo Sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C. Auto, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente

**Franchigia per Invalidità permanente (per l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente):** misura espressa in percentuale di Invalidità permanente non indennizzabile.

**Fuoristrada (Circolazione):** Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di Veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

**Furto:** Reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:** Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

**Guasto (anche per le garanzie Assistenza):** danno subito dal Veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Immatricolazione:** iscrizione del Veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

**Inabilità:** incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'Inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico-legale.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Incidente:** Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in Circolazione dovuto a Caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale.

**Incidente (per le garanzie Assistenza):** Sinistro dovuto a Caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo / Indennità:** la somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio Assicurato in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

**Infortunio:** evento connesso alla Circolazione del Veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

**Intermediario:** persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Invalidità permanente:** perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

**Istituto di cura:** struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al Ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

**Leasing:** contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche Veicoli, con la possibilità, per il Locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto

di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

**Legge:** il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**Locatario:** la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di Leasing, l'utilizzo di un bene.

**Minimo (di Scoperto):** qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

**M.C.T.C.:** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

**Optional:** accessori stabilmente installati sul Veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al Veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

**Perdita totale:** la perdita si considera totale quando il Veicolo, a seguito di Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di Incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.

**Polizza:** insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le condizioni di Assicurazione.

**P.R.A.:** Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

**Premio netto o imponibile:** Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

**Prestazione (per le garanzie Assistenza):** l'assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

**Primo Rischio assoluto:** forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

**Proprietario:** intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, o colui, per i Veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo. Ai fini della Polizza, al Proprietario è equiparato il Locatario in caso di contratto di Leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

**Proposta di Polizza:** documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali della Polizza quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più Allegati.

**Quattroruote:** la pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet [www.quattroruote.it](http://www.quattroruote.it). Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli Accessori di serie.

**Quietanza di danno:** documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una Transazione, il documento succitato assume la forma di atto di Transazione e quietanza.

**Quotazione:** quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data.

**Rapina:** Reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

**Reato:** fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

**Regresso:** vedi Rivalsa.

**Relitto:** Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore il Valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro.

**Regola proporzionale:** criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.

**Risoluzione:** scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**Rivalsa (azione di):** termine generico che sta ad indicare tanto la Surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'Indennità, nei diritti dell'assicurato verso i Terzi responsabili, quanto il Regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a Terzi danneggiati, nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

**Scasso:** rottura, Effrazione, manomissione.

**Scoperto:** parte percentuale del danno – con eventuale limite Minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalla Polizza.

**Scoppio:** repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Sinistro o Caso assicurativo (per la garanzia Tutela legale):** verificarsi dell'evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela legale, per il quale è prestata la garanzia.

**Sinistro (per le garanzie Assistenza):** Guasto, Incidente, Furto tentato/parziale/consumato, Rapina o Infortunio che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta delle Prestazioni da parte dell'Assicurato.

**Società:** l'impresa assicuratrice ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

**Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale:** ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

**Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza:** Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

**Spese di giustizia:** spese relative al processo penale o giudizio civile a carico della parte indicata dall'Autorità giudiziaria.

**Struttura Organizzativa (per le garanzie Assistenza):** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le Prestazioni previste in Polizza.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Terzi:** persone fisiche o giuridiche estranee al contratto di assicurazione.

**Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La Transazione deve essere provata per iscritto.

**Tutela legale:** l'Assicurazione di Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

**Unico Caso assicurativo (per le garanzie di Tutela legale):** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

**Usura:** deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

**Valore a nuovo:** prezzo di acquisto del Veicolo compresi accessori ed Optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

**Valore assicurato:** valore dichiarato dal Contraente in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione della Polizza.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il Veicolo ad una certa data. E' il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino Quotazione usato "Valore assicurato" per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri Veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.

**Valore intero:** forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

**Veicolo:** il Veicolo assicurato a motore, descritto nella Proposta di Polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

**Veicoli assicurabili:** le autovetture di marca Porsche vendute dalla rete ufficiale di Porsche Italia.

**Vendita a distanza:** la Polizza stipulata tra la Società ed un Contraente nell'ambito di un sistema di Vendita a distanza che, per tale Polizza, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione della Polizza, compresa la conclusione della Polizza stessa.

**Vertenza Contrattuale:** controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

**Vincolo:** le somme assicurate possono essere vincolate a favore di Terzi. Il Vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla Polizza o su Appendice.

## SEZIONE 2

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### 2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall'ora espressamente indicata sulla Proposta di Polizza - del giorno indicato nella Proposta di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento oppure alla Società.  
Il Premio è stabilito in unica soluzione per tutta la durata della Polizza.

#### 2.2 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Polizza.

*La Polizza è stipulata senza tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.*

#### 2.3 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato

In caso di cessazione del Rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all'Intermediario cui è assegnata la Polizza.**

**Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:**

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

La Polizza si risolve e la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte, calcolato dalla data dell'effettiva vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione **ovvero, se successiva, dalla data della comunicazione alla Società della vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione, fermo restando l'obbligo di consegnare alla Società la documentazione sopra indicata.**

#### 2.4 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, **il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, copia della denuncia all'Autorità competente.**

L'Assicurazione è risolta a partire dal giorno successivo alla denuncia all'Autorità competente.

La Società rimborsa il Premio non usufruito, al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in Polizza, con l'esclusione del Premio relativo alle garanzie Incendio e Furto. Il rimborso dell'eventuale Premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia **se quest'ultima viene comunicata alla Società immediatamente oppure, se questa viene comunicata successivamente, il rimborso avviene dalla data di comunicazione della denuncia, fermo restando l'obbligo di consegna di copia della denuncia stessa.**

Se il Veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

#### 2.5 – Sospensione in corso di Polizza

*Non è concessa la sospensione della Polizza.*

#### 2.6 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

#### 2.7 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati

**Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio.** La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

#### 2.8 – Aggravamento del Rischio

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni Aggravamento del Rischio** (come ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo).

**Gli Aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

#### 2.9 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio (come ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo), la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### 2.10 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione della Polizza.

#### 2.11 – Rinvio alle norme di legge

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

## 2.12 – Recesso da Polizze concluse a distanza

*In caso di Vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale* (Proposta di Polizza).

In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

*Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a [hdi.assicurazioni@pec.hdi.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdi.it).*

*Il Contraente deve inoltre restituire alla Società i documenti assicurativi in originale.*

## 2.13 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.



## SEZIONE 3

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI

#### 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'Assicurazione è prestata, entro le somme assicurate, i Massimali, gli Scoperti e Minimi e le Franchigie indicati nella Proposta di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione, per il Veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Proposta di Polizza, fermo quanto previsto al successivo art. "3.4 - Esclusioni".

L'Assicurazione vale anche per gli Accessori di serie e non di serie e gli Optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul Veicolo, *con esclusione degli Audiofonovisivi salvo quanto previsto dall'art. "3.2 - Audiofonovisivi"*.

##### 3.1.1. Incendio

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell'azione del fulmine, Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.

##### 3.1.2. Furto e Rapina totale e parziale

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal Furto totale o dalla Rapina del Veicolo descritto nella Proposta di Polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da Furto e Rapina arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina del Veicolo o parti di esso e quelli subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.

##### 3.1.3. Eventi speciali (socio-politici e naturali)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di:

- a) **Eventi socio-politici:** scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- b) **Eventi naturali:** uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

##### 3.1.4. Rottura cristalli

La Società indennizza l'Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo descritto nella Proposta di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

*L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata nella Proposta di Polizza, per Sinistro e per Anno assicurativo.*

##### 3.1.5. Kasko a Primo Rischio assoluto (operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è prestata a Primo Rischio assoluto e, pertanto, nella determinazione dell'ammontare del danno non viene applicata la Regola proporzionale.

##### 3.1.6. Collisione (Kasko limitata) (operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Proposta di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato, munito di targa propria, o ciclomotore dovuto alla Circolazione.

##### 3.1.7. Pacchetto A "Garanzie integrative"

La Società, *fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie* indicate all'art. "3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", rimborsa l'Assicurato:

- a) **Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione** – in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo garantito nella Proposta di Polizza, di un importo pari:
  - alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del Proprietario non ne preveda il rimborso;
  - alle spese sostenute e documentate per l'Immatricolazione di un nuovo Veicolo.
- b) **Perdita delle chiavi** – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.
- c) **Spese di custodia e di parcheggio** – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di Furto totale o Rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.
- d) **Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale** – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del Furto e per la stipula della procura a vendere.
- e) **Spese di dissequestro** – delle spese legali necessarie al dissequestro del Veicolo assicurato nella Proposta di Polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Incidente stradale.

##### 3.1.8. Pacchetto B "Garanzie complementari Danni"

La Società, *fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie* indicate all'art. "3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", indennizza l'Assicurato:

- a) **Danni al Veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate** - dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito in Polizza per l'esecuzione

di Furto o Rapina di cose non assicurate. La garanzia è estesa ai danni alla parti interne del Veicolo.

- b) **Altri danni da Esplosione e Scoppio** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito in Polizza per:
- Esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul Veicolo in relazione all'uso dello stesso, *purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione*;
  - Esplosione o Scoppio verificatosi all'esterno del Veicolo.
- c) **Danni ai bagagli trasportati** – dei danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. "3.1.1. Incendio" o ai sensi della precedente garanzia "Altri danni da Esplosione o Scoppio".
- d) **Ripristino del box di proprietà** – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo.
- e) **R.C. da Incendio con limite di Indennizzo (Ricorso terzi)** - di quanto questo sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi derivanti dall'Incendio o dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo assicurato, quando lo stesso non è in Circolazione ai sensi della Legge.

### 3.1.9. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione"

La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all'art. "3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", indennizza l'Assicurato:

- a) **Collisione con Veicoli non assicurati** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da Assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da Circolazione. L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.
- b) **Dispositivi di sicurezza** – delle spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, *se danneggiati a seguito di un Sinistro da Circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo*.
- c) **Impianto antifurto** – delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di Incidente da Circolazione.

### 3.2 – Audiofonovisivi

Se è prestata la garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2), l'Assicurazione è estesa al Furto degli apparecchi Audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul Veicolo, a condizione che siano richiamati nella Proposta di Polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto. In caso di danno la Società determina l'Indennizzo tenendo conto del Degrado d'uso e con l'applicazione della Regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata entro il limite, con lo Scoperto ed il Minimo indicati all'art. "3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".

### 3.3 – Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi speciali e Collisione

Le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2), Eventi speciali (art. 3.1.3), e Collisione (art. 3.1.6) sono prestate a Valore intero e per i valori dichiarati dal Contraente, riportati sulla Proposta di Polizza.

I Valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del Veicolo, anche il valore degli Accessori non di serie, degli Optional e degli Audiofonovisivi, tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente. La somma assicurata deve corrispondere alla Quotazione del Veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Quattroruote / [www.quattroruote.it](http://www.quattroruote.it) (Editrice Domus) con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l'Assicurazione; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al Valore di mercato al momento in cui si stipula o si rinnova l'Assicurazione. Nel caso il Veicolo non abbia superato i 12 mesi dalla prima Immatricolazione la somma assicurata deve corrispondere al Valore a nuovo.

### 3.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

#### 3.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

*L'Assicurazione non copre i danni:*

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
- b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
- c) verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- e) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- g) arrecati al Veicolo allo scopo di perpetrare il Furto o la Rapina di qualsiasi oggetto non garantito dalla presente Polizza, salvo quanto previsto al punto "3.1.8. Pacchetto B - Garanzie complementari danni";
- h) verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.

#### 3.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni causati da:*

- a) semplici bruciature verificatesi in assenza di Incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc.);
- b) Incendio derivante da collisione con altro Veicolo, con persone od animali;
- c) Incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.

#### 3.4.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2)

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) derivanti da Appropriazione indebita del Veicolo;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

#### **3.4.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi speciali (art. 3.1.3)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) derivanti da Incendio;
- b) qualora sulla parte danneggiata del Veicolo risultino danni preesistenti, da qualunque causa originati;
- c) derivanti dalla Circolazione di altri Veicoli che abbiano urtato il Veicolo identificato nella Proposta di Polizza o riconducibili alla garanzia kasko;
- d) derivanti da Allagamento causato da insufficiente deflusso dell'acqua piovana, conseguente a normali precipitazioni atmosferiche, dovuto a scarsa o mancata manutenzione dei sistemi di scarico;
- e) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.

#### **3.4.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 3.1.4.)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
- b) causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli;
- c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- d) conseguenti a collisione con altri Veicoli;
- e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.

#### **3.4.6. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione (artt. 3.1.5., 3.1.6.)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni al Veicolo:*

- a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell'abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito;
- b) se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni;
- c) a seguito di Circolazione abusiva successiva al Furto o Rapina;
- d) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
- e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- f) subiti a causa di Circolazione Fuoristrada intendendosi per tale la Circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di Veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza;
- g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
- i) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza.

#### **3.4.7. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 3.1.7.)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

#### **3.4.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni" (art. 3.1.8.)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio;
- b) relativamente alla garanzia "RC da Incendio con limite di Indennizzo" alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### **3.4.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 3.1.9.)**

*Oltre a quanto previsto all'art. 3.4.1., l'Assicurazione non copre i danni:*

- a) verificatisi in occasione di Sinistri non dovuti alla Circolazione;
- b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

### **3.5 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.

### **3.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie**

Fermo quanto previsto all'Art. "7.2.6. Limiti di Indennizzo" della Sezione "7 - Norme che regolano i Sinistri", le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Proposta di Polizza e nella tabella seguente.

GARANZIE		LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 3.1.7.)	Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione	€ 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Perdita delle chiavi	€ 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Spese di custodia e parcheggio	€ 200,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale	€ 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Spese di dissequestro	€ 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
Pacchetto B "Garanzie complementari Danni" (art. 3.1.8.)	Danni al Veicolo conseguenti al Furto di cose non assicurate	€ 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Altri danni da Esplosione e Scoppio	€ 15.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Danni ai bagagli trasportati	€ 250,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Ripristino box di proprietà	€ 1.550,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	R.C. da Incendio con limite di Indennizzo (Ricorso terzi)	€ 52.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 3.1.9.)	Collisione con Veicoli non assicurati	€ 5.100,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Dispositivi di sicurezza	€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
	Impianto antifurto	€ 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	==
Audiofonovisivi (art. 3.2)		10% del valore del Veicolo al momento del Sinistro con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo	Scoperto 10%, Minimo € 100,00

### 3.7 – Condizioni particolari di Assicurazione

#### AS – Antifurto satellitare

Per la garanzia Furto e Rapina totale e parziale (art. 3.1.2.), l'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che:

- il Veicolo assicurato circolerà solo previa installazione ed attivazione del Sistema di Antifurto satellitare indicato sulla Proposta di Polizza;
- l'installazione del Sistema di Antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale operativa;
- il sistema di Antifurto satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della presente Polizza.

**Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale operativa e dall'installatore.**

#### Qualora risulti che al momento del Sinistro:

- il sistema di Antifurto satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di Antifurto satellitare sia stato dimenticato all'interno del Veicolo;
- non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell'Antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del Veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di Antifurto satellitare;
- il Proprietario / Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull'Antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del Veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il Veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- l'Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di Furto alla Centrale operativa ed all'Autorità, oltre che alla Società;
- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

**la Società in deroga a quanto previsto all'art. "7.2.4. Scoperti e Franchigie" della Sezione 7, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.**

#### Inoltre, nel caso, al momento del Sinistro, risulti che:

- il sistema di Antifurto satellitare dichiarato nella Proposta di Polizza non sia installato;
- il sistema di Antifurto satellitare installato e dichiarato nella Proposta di Polizza, non sia mai stato attivato;
- sia stata data Disdetta al contratto di abbonamento ai servizi di Antifurto satellitare senza averne dato comunicazione alla Società;
- il Sistema di Antifurto satellitare dichiarato nella Proposta di Polizza non sia attivo per mancato pagamento del canone alla Centrale operativa;

- in ogni caso in cui il sistema di Antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

*in deroga a quanto previsto all'art. "7.2.4. Scoperti e Franchigie " della Sezione 7, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.*

*In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del Sinistro. Inoltre, in caso di Furto totale del Veicolo assicurato, è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto di Antifurto satellitare.*

#### **VA – Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione**

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

La Società si obbliga per la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) non pagare, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 - Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.

#### **VB - Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale**

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

La Società si obbliga per tutta la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza;
- c) non pagare in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 - Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.

#### **VC – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione**

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria.

Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 - Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.

#### **VD – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di Leasing**

La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Proposta di Polizza.

Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
- b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell'eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza.

Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. "2.2 - Durata dell'Assicurazione" la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.

## SEZIONE 4

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(la sezione Infortuni del Conducente è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

#### 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza, entro i limiti stabiliti nella Proposta di Polizza, gli Infortuni che il Conducente del Veicolo indicato nella Proposta di Polizza, **purché la Circolazione avvenga con il consenso del Proprietario**, dovesse subire in relazione alla Circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda.

La copertura è operante anche quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) **e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso, e comunque quando il Conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del Sinistro.**

#### 4.2 – Estensioni dell'Assicurazione

Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l'annegamento, gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli Infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva**. Sono infine compresi, **purché dovuti a causa di Terzi**, anche gli Infortuni avvenuti nell'accedere alle parti esterne del Veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di Incidente o di Guasto al Veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

#### 4.3 - Esclusioni

**Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni derivanti:**

- a) dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto all'art "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione" in merito a Veicolo guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico);
- b) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
- c) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, Inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- e) da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
- f) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio e gli infarti.

#### 4.4 - Garanzie prestate

Le coperture sono prestate per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Proposta di Polizza, fermo quanto previsto al precedente "4.3 - Esclusioni".

##### 4.4.1. Morte

###### a) Morte

La garanzia copre gli Infortuni che abbiano come conseguenza la morte del Conducente del Veicolo indicato nella Proposta di Polizza.

La garanzia è prestata anche se la morte del Conducente si verifica **entro due anni dal giorno dell'Infortunio**. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Nel caso sia già stato pagato l'Indennizzo a titolo di Invalidità permanente, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di Invalidità permanente.

###### b) Morte presunta

La garanzia morte è operante anche nel caso il corpo del Conducente non venga ritrovato. Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l'Indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei Beneficiari, della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all'Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.

###### c) Raddoppio Indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili

Qualora nel medesimo Sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre, l'Indennizzo spettante ai figli conviventi, minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato **con il limite dell'importo complessivo di Euro 100.000,00**, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.

##### 4.4.2. Invalidità permanente

La garanzia copre gli Infortuni che abbiano come conseguenza l'Invalidità permanente del Conducente del Veicolo indicato nella Proposta di Polizza. L'Invalidità permanente è accertata secondo i criteri indicati all'art. "7.3.5. Norme relative alla garanzia Invalidità permanente", della Sezione "7 - Norme che regolano i Sinistri" e la garanzia è prestata **anche se l'Invalidità permanente del Conducente si verifica entro due anni dal giorno dell'Infortunio**.

La Società riconosce l'Indennizzo purché l'invalidità permanente accertata sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. **Nulla quindi è dovuto per le invalidità permanenti inferiori al 3%.**

Nel caso in cui l'Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale, la Società liquida l'Indennizzo senza deduzione di alcuna Franchigia. Qualora l'Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma assicurata viene corrisposta per intero.

##### 4.4.3. Rimborso spese di cura (valida solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

**La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata nella Proposta di Polizza a tale titolo, per ogni Sinistro e per Anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, entro un anno dall'Infortunio**, rese necessarie a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza ancorché in Franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o Polizza, per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- b) le rette di degenza in Istituto di cura;
- c) il trasporto in ambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
- e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), **entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura**;
- f) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura**.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'invalidità accertata non sia in Franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, **fino ad un massimo di Euro 500,00**.

## SEZIONE 5

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA

(la sezione Assistenza è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

#### Premessa

Le Prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671, come meglio precisato nell'art. "7.4.1. Denuncia del Sinistro" della "Sezione 7 - Norme che regolano i Sinistri".

*Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.*

#### SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP

(operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

#### P.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top

Sono considerati Assicurati per la garanzia Assistenza Top: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti P.A.9, P.A.11, P.A.12, P.A.13, P.A.15, P.A.16, P.A.19, P.A.20, P.A.21, P.A.22 e P.A.23, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite le Prestazioni di seguito specificate.

#### Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

##### P.A.1 – Soccorso stradale - Traino

Qualora, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il Furto o la Rapina, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, **purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l'evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi Fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il Veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.**

##### P.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente Prestazione. **La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

##### P.A.3 – Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).**

##### P.A.4 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la Prestazione "P.A.1 – Soccorso stradale – Traino", oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, **per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del Veicolo.**

Inoltre tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del Veicolo, potrà essere fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del Veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla Prestazione "P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia".**

**L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del Veicolo riparato.**

Qualora la riparazione del Veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, **l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio.**



- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

**Restano sempre a carico dell'Assicurato:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie relative all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

**La Prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

**P.A.5 – Assistenza telefonica**

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, **esclusi i festivi infrasettimanali**.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- Codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'Estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

**P.A.6 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI**

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

**P.A.7 – Auto in sostituzione in Italia**

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione **che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, **per un massimo di**

- **sette giorni consecutivi** in caso di Guasto, danno parziale per: Incidente, Incendio, Rapina, Furto;
- **trenta giorni consecutivi** in caso di Perdita totale per: Incendio, Rapina, Furto.

In caso di Furto o Rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l'Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all'Autorità Pubblica.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

**Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**Per il pagamento del deposito cauzionale è necessaria una carta di credito.**

**La Prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

**P.A.8 – Demolizione del Veicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 152/2006 - Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni, art. 103), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva Demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua Demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

**(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)**

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la Demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la Demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla Demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. ***Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.***

#### **P.A.9 – Consulenza medica**

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **P.A.10 – Consulenza medica specialistica**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa. Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odontoiatra, Cardiologo, Geriatra. ***L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.***

#### **P.A.11 – Invio di un'autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, ***tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per Sinistro.***

#### **P.A.12 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o Estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, ***fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il Sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea.***
  - aereo sanitario;
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

#### **P.A.13 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della Prestazione "P.A.12 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall'Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. ***L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.***

#### **P.A.14 – Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo**

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. ***La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente, l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.***

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

### **Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**

#### **P.A.15 – Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione ***fino ad un massimo di Euro 600,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte*** nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).

#### **P.A.16 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio**

Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato ***in Italia per 36 ore***

o **all'Estero per 5 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
- un Veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

**Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Franchigie relative alle Assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo** (Assicurato e trasportati).

#### **P.A.17 – Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo a seguito di Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

#### **P.A.18 – Viaggio per il recupero del Veicolo**

Qualora, il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'Estero per 5 giorni** oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

#### **P.A.19 – Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del Veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente**, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

#### **P.A.20 – Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro.**

#### **P.A.21 – Rientro sanitario**

Qualora a seguito di Infortunio conseguente all'Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addividano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### **P.A.22 – Rientro con un familiare**

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente punto P.A.21, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro.**

**La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.**

#### **P.A.23 – Rientro salma**

Qualora, a seguito di Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

## Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all'Estero

### P.A.24 – Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Sinistro avvenuto all'Estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla Circolazione del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

### P.A.25 – Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato **all'Estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio**, oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'Estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Qualora il Valore commerciale del Veicolo, come da Quotazione riportata su Quattroruote, risultasse, dopo il Sinistro, inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 400,00. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

### P.A.26 – Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure, in caso di Infortunio dell'Assicurato occorso comunque a causa di un Incidente coinvolgente il Veicolo coperto dall'Assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, **tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.**

### P.A.27 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro.**

### P.A.28 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

### P.A.29 – Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato trovandosi all'Estero debba sostenere, a causa di un Sinistro occorso al Veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.**

### P.A.30 – Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

## SERVIZIO ASSISTENZA PER VEICOLI ELETTRICI

(operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

### V.E – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza per veicoli elettrici

Le Prestazioni sono operanti solo per i Veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica.

Con il Servizio Assistenza per Veicoli elettrici sono garantite le Prestazioni di seguito specificate.

#### V.E.1 - Soccorso stradale

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, foratura, tentato Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo all'officina Porsche più vicina rispetto al luogo di fermo.

#### Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale **fino alle destinazioni elencate in precedenza.**

#### Esclusioni

**Sono escluse dalla Prestazione:**

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'Incidente o il Guasto durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi Fuoristrada).

**V.E.2 - Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora in caso di Incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).**

**V.E.3 - Depannage (Prestazione valida solo in Italia)**

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria del Veicolo elettrico, mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso compresa la ricarica delle batterie del Veicolo elettrico. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" (punto V.E.1).

**Esclusioni**

**Sono escluse dalla Prestazione:**

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il Guasto durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi Fuoristrada).

**V.E.4 - Spese d'albergo (Prestazione valida solo a 50 Km dal domicilio)**

In alternativa alla Prestazione "Rientro o proseguimento del viaggio" (punto V.E.6), qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (*camera e prima colazione*) **fino ad un massimo di 3 giorni, per un massimo di Euro 300,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

**Esclusioni**

**Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

**V.E.5 - Rimpatrio Veicolo a mezzo pianale (Prestazione valida solo all'Estero)**

Qualora il Veicolo resti immobilizzato all'Estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 10 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al rivenditore autorizzato Porsche in Italia.

**Massimale**

La Società terrà a carico le spese relative al trasporto stesso.

Qualora il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, **tenendo a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del Veicolo. Il Valore commerciale del Veicolo è stimato sulla base del listino Quattroruote. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Esclusioni**

**Sono escluse dalla Prestazione:**

- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori che rimarranno a carico dell'Assicurato.

**V.E.6 - Rientro o proseguimento del viaggio**

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 4 ore oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 500,00,**
- il costo del taxi **fino ad un massimale di Euro 150,00.**

**Esclusioni**

**E' esclusa dalla Prestazione l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

**V.E.7 - Recupero del Veicolo riparato a mezzo pianale**

Qualora il Veicolo resti immobilizzato ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato e ciò comporti una riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina che ha terminato le riparazioni, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto **sino ad un massimo di € 500,00.**

**V.E.8 - Consulenza medica a seguito di Incidente**

Qualora l'Assicurato in seguito ad Incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

#### V.E.9 - Rientro dell'Assicurato convalescente a seguito di Incidente

Qualora, a causa di Ricovero a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

#### V.E.10 - Rientro sanitario dall'Estero in seguito ad Incidente stradale

Qualora a seguito di infortunio conseguente all'Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. **La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il di ritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**

**Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### V.E.11 - Autista a disposizione a seguito di Infortunio

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il Veicolo per un Infortunio causato da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di Residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

##### Massimale

La Società terrà a proprio carico le spese dell'autista **fino ad un massimo di 5 giorni.**

##### Esclusioni

**Sono escluse dalla Prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

## DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP E SERVIZIO ASSISTENZA PER VEICOLI ELETTRICI

**Ferme restando le Esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti delimitazioni ed obblighi dell'Assicurato.**

- a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
- b) Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della Polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".
- c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
- d) Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di:
  - gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti;
  - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
  - dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
  - uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo;
  - malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
  - malattie insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti);
  - malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da Caso fortuito e/o causa di Forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
- h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.
- i) Tutte le eccedenze ai Massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole Prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato ed a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- l) **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.** Trascorso tale termine dovrà

restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- m)** A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la Prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in quanto compatibili.

## SEZIONE 6

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

(la sezione Tutela legale è operante solo se richiamata nella Proposta di Polizza)

#### Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- telefono centralino: **+39.045.8290411**
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: **denunce@ARAG.it**
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: **+39.045.82.90.557**
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **sinistri@ARAG.it**
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **+39.045.82.90.449**.

*Prima comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.*

### TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE - PLUS

#### 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei Sinistri, la Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto indicato nella Proposta di Polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le Indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato *nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale Indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all'ambito di operatività della presente Polizza.* Risarcimento del danno derivante dalla Circolazione di Veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di Transazione *autorizzata da ARAG* ai sensi del successivo art. "7.5.4. Gestione del Caso assicurativo", comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti *purché scelti in accordo con ARAG* ai sensi del successivo art. "7.5.4. Gestione del Caso assicurativo" comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le Spese di giustizia;
- il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), *se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima*;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, *esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.*

*Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.*

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art. "7.5.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale", comma 3, per ogni grado di giudizio.

#### 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

*L'Assicurato è tenuto a:*

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

*La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:*

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

*Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.*

#### 6.3 – Assicurati

Le garanzie previste all'art. "6.1 – Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate:

- al Proprietario;
- al Locatario in base ad un contratto di noleggio / Leasing;
- al Conducente autorizzato;
- ai trasportati;

per i Casi assicurativi connessi al Veicolo indicato nella Proposta di Polizza.

In caso di sostituzione del Veicolo indicato nella Proposta di Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite



al nuovo Veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo anche per l'eventuale adeguamento del Premio.**

In riferimento a quanto prescritto all'art. "6.6 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione Plus", lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e conviventi **solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia.**

## 6.4 – Esclusioni

**Le garanzie non sono valide:**

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da Immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da Circolazione, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
- i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- m) se la richiesta di Risarcimento danni di cui all'art. "6.6 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione Plus", lettera d), avviene prima dell'offerta di Risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006;
- n) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- o) per le vertenze con la Società;
- p) per i casi di adesione a class action.

## 6.5 – Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'Assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.

## 6.6 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione Plus

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi.  
In caso di Incidente tra Veicoli l'operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi per i casi in cui opera la "Procedura di Risarcimento" di cui all'art.148 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private".  
La copertura opera quindi per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- b) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di Veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportato di Veicoli a motore, di proprietà di Terzi, privati o pubblici;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato.  
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i Reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita **con il Massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per Caso assicurativo** e senza limite annuo.  
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. "6.4 – Esclusioni", lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. **Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**
- d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di Terzi nei casi in cui opera la "Procedura di Risarcimento Diretto" disciplinata all'art. 149 e segg. del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private", esclusivamente dopo l'offerta di Risarcimento o la negazione di offerta di Risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 "Regolamento recante disciplina del Risarcimento diretto dei danni derivanti dalla Circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 Codice delle assicurazioni private", ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. **Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall'Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;**
- e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.141 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di Risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del Veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro;

Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'art. "6.4 – Esclusioni", lettera g).

- f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00.**  
In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo.**  
A parziale deroga dell'art. "6.5 – Estensione Territoriale" la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. **La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;**
- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale.  
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. "6.4 – Esclusioni" lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. **Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8**

- g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;**
- h) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all'estero;
- i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca, della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso, e proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Grado avverso altre sanzioni amministrative pecuniarie ***purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale.***  
La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. ***L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.*** La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", lettera a) ***e limitatamente alla materia amministrativa.***  
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. "6.4 – Esclusioni", lettera g), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. ***Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.***
- l) gli arbitrati per la decisione delle controversie assicurate dalla Polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- m) l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente al Massimale previsto nella Proposta di Polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all'estero; ***l'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.***

In deroga all'art. "7.5.1. Insorgenza del Caso assicurativo", le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza.

## SEZIONE 7 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### 7.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni

*I Sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).*

*Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.*

La denuncia di Sinistro può essere presentata:

a mezzo <b>telefono</b> al numero verde	800 23 31 20
a mezzo <b>fax</b> al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo <b>posta</b> indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo <b>posta elettronica</b> indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo <b>posta elettronica certificata</b> , solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a:	hdia.assicurazioni@pec.hdia.it
<b>rivolgendosi al proprio Intermediario</b>	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla <b>Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.</b> al numero verde <b>800.542.002</b> , oppure nei modi previsti dall'articolo "7.4.1. Denuncia del Sinistro"	
Per la Sezione Tutela legale i Sinistri possono essere denunciati alla Società, direttamente ad <b>Arag SE</b> a mezzo <b>fax</b> al numero <b>045.82.90.557</b> o posta elettronica indirizzata a: <b>denunce@arag.it</b> , oppure nei modi previsti dall'articolo "7.5 - Norme valide per la sezione Tutela legale"	
Per informazioni sui Sinistri ci si può rivolgere al numero: <b>800 23 31 20</b> oppure al <b>proprio Intermediario</b> .	

### 7.2 - Norme valide per la "Sezione 3 - Norme che regolano l'Assicurazione per i Rischi diversi"

#### 7.2.1. Denuncia del Sinistro

Nel caso di Sinistro che interessi le garanzie per i danni al Veicolo, *l'Assicurato deve, nella richiesta di Indennizzo*, indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti ulteriori relativi al Sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile.

*L'Assicurato, in ogni caso deve:*

- indicare ove sia ubicato il Veicolo e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità;
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio Furto o Rapina, Incendio doloso, Atti vandalici, ecc.), presentare tempestivamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;
- in caso di danno totale o Furto o Rapina, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli Accessori non di serie ed Optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri Veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro Proprietari.

*In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve inoltre:*

- fornire, se non asportata con il Veicolo, l'originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. o, se rilasciato, il codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
- autorizzare la Società ad inviare le chiavi e/o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) alla casa costruttrice e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- nel caso sul veicolo sia presente un Antifurto satellitare, autorizzare la Società ad inviare i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto alla casa costruttrice e/o alla Centrale operativa e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento;
- fornire una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di **danno parziale** (ad esempio: Furto con asportazione di parti del Veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di Atti vandalici), *l'Assicurato deve inoltre documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità nonché, a richiesta della Società, produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione Veicoli.*

In caso di:

- Furto dell'**Audiofonovisivo** *si deve documentare con fatture o ricevute fiscali* l'acquisto dell'apparecchio (nel caso non sia un accessorio di serie);

- danno causato da **eventi naturali** *l'Assicurato deve fornire alla Società idonea documentazione comprovante l'evento (ad esempio certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento, articoli di giornale, ecc.).*
- **rottura cristalli** *l'Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società.*

### 7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno

#### a) Perdita totale del Veicolo

Per Perdita totale si intende quando il Veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, ***purché l'Assicurato abbia provveduto a mettere il Relitto a disposizione della Società***, in tutti gli altri casi il danno si intende parziale. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di Sinistro che causi la Perdita totale del Veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella Proposta di Polizza, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote / [www.quattroruote.it](http://www.quattroruote.it) (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del Valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Optional stabilmente installati. Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al Valore di mercato al momento del Sinistro.

#### b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal Relitto non superino l'80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro, comprensivo del valore degli Accessori non di serie e degli Optional stabilmente installati. Le parti del Veicolo, compresi gli Accessori di serie, gli Accessori non di serie e gli Optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d'uso.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del Sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima Immatricolazione del Veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del Degrado dovuto a vetustà o ad Usura salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, Accessori non di serie e Optional.

#### c) Perdita totale e danno parziale

*Sia per il caso di Perdita totale, che per quello di danno parziale:*

- in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori non di serie ed agli Optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l'Indennizzo;
- l'Indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del Veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
- a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di Veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del Valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio;
- nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

### 7.2.3. Valore a nuovo in caso di Perdita totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina

A parziale deroga dell'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno", in caso di Perdita totale dell'autovettura, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto dell'autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che la Perdita totale si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima Immatricolazione;
- che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell'autovettura risultante dalle relative fatture o dal valore di acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Resta fermo quanto previsto all'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno", lettera c).

### 7.2.4. Scoperti e Franchigie

*Dal danno determinato ai sensi degli artt. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno" e "7.2.3. Valore a nuovo in caso di Perdita totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina" si deducono gli eventuali Scoperti e/o Franchigie precisati nella Proposta di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione.*

Tuttavia, in caso di danno parziale, qualora la riparazione del veicolo avvenga presso una delle officine autorizzate di Porsche Italia, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza si intendono ridotti del 30%.

### 7.2.5. Regola proporzionale

Per le garanzie prestate a Valore intero, se al momento del Sinistro il Valore commerciale del Veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato nella Proposta di Polizza, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore indicato sulla Proposta di Polizza e quello commerciale.

### 7.2.6. Limiti di Indennizzo

*L'Indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall'art. "3.1.7. Pacchetto A Garanzie Integrative", lettera c), e i danni da Deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.*

### 7.2.7. Diritto di Surrogazione

*I diritti e le azioni che l'Assicurato o i sui aventi diritto possono avere verso i Terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.*

### 7.2.8. Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

*L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.*

*In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla*

*nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro e procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.*

#### **7.2.9. Riparazioni o sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate - Relitti**

*L'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentirne la regolare Circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di Sinistro, salvo espresso consenso della Società.*

*La Società, invece di pagare l'Indennizzo, ha facoltà di far eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro in base al valore così come determinato dall'art. "7.2.2. Determinazione dell'ammontare del danno".*

*Resta inteso che il Veicolo e i residui dello stesso rimangono di proprietà dell'Assicurato, ferma restando la facoltà della Società di esercitare la facoltà di acquistare quanto residua del Veicolo ai sensi del paragrafo precedente oppure di avvalersi della procura irrevocabile a vendere di cui all'articolo "7.2.1. Denuncia del sinistro".*

#### **7.2.10. Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina**

*In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a informare la Società, non appena ne è venuto a conoscenza, del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.*

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato in base a quanto previsto in Polizza.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene dopo il pagamento dell'Indennizzo e lo stesso venga riconsegnato alla Società, *il Proprietario può chiedere alla Società stessa di non dare esecuzione alla procura irrevocabile a vendere e di rientrare in possesso, rimborsando alla Società l'importo già liquidato*; nel caso sia prevista in Polizza la copertura per il danno parziale, l'importo da rimborsare alla Società sarà al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo. *Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato avesse avuto notizia del ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione del danno, la stessa avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate.*

#### **7.2.11. Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di Furto o Rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il Veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di Terzi.

### **7.3 - Norme valide per la "Sezione 4 - Norme che regolano l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente"**

#### **7.3.1. Denuncia del Sinistro**

*In caso di Sinistro che interessi la garanzia Infortuni del Conducente, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l'ora la causa e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.*

*L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L'Assicurato è inoltre tenuto a sottoporsi agli accertamenti, alle visite, e controlli medici disposti dalla Società ed a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.*

#### **7.3.2. Pagamento dell'Indennizzo**

La Società formula un'offerta o nega l'indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del Sinistro.

#### **7.3.3. Criteri di indennizzabilità**

*La Società liquida l'Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'Infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.*

#### **7.3.4. Norme relative alla garanzia Morte**

##### **a) Criteri di Indennizzo per Morte**

*Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell'Infortunio, la Società, previa ricezione del certificato di morte, liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di Invalidità permanente.*

*La Società, in base alle circostanze dell'Infortunio ed in base agli elementi in suo possesso, può richiedere anche la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, certificato di stato di famiglia, certificato autoptico.*

##### **b) Criteri di Indennizzo per Morte presunta**

*Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai Beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l'Indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei Beneficiari, della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all'Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.*

### 7.3.5. Norme relative alla garanzia Invalidità permanente

#### a) Criteri di valutazione per Invalidità permanente

La valutazione dell'Invalidità permanente da Infortunio è effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella seguente.

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

L'Invalidità permanente viene valutata secondo i criteri che seguono:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di Invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- nei casi non previsti dalla precedente tabella l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Nell'ipotesi di decesso dell'Assicurato per cause indipendenti dal Sinistro, il relativo Indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all'accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.

#### b) Criteri di Indennizzo per Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità permanente da Infortunio viene corrisposto in misura pari a un centesimo della somma assicurata per ogni punto di invalidità accertata secondo i criteri indicati alla precedente lettera a).

La Società riconosce l'Indennizzo purché l'invalidità permanente accertata sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. **Nulla quindi è dovuto per le invalidità permanenti inferiori al 3%.**

Nel caso in cui l'Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale, la Società liquida l'Indennizzo senza deduzione di alcuna Franchigia.

Qualora l'Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma assicurata viene corrisposta per intero.

**c) Anticipo dell'Indennizzo per Invalidità permanente**

A richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di Invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, **con il massimo di Euro 6.000,00**. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a Euro 60.000,00, il massimo viene elevato **al 10% della somma assicurata**.

**7.3.6. Norme relative alla garanzia Rimborso spese di cura - Criteri di Indennizzo**

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'invalidità accertata non sia in Franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo**.

**7.3.7. Controversie**

*In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del Ricovero o sul grado di Invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dagli articoli precedenti, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. È naturalmente fatto salvo il ricorso all'autorità Giudiziaria.*

**7.3.8. Rinuncia alla Surrogazione**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di Surrogazione verso i Terzi responsabili dell'Infortunio, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.

**7.4 - Norme valide per la "Sezione 5 - Norme che regolano l'Assicurazione per il Servizio Assistenza"****Premessa**

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.

*Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza*

**7.4.1. Denuncia del Sinistro**

*In caso di Sinistro l'Assicurato dovunque si trovi ed in qualsiasi momento deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.*

L'Assicurato potrà contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- per telefono al numero verde: **800.542.002**
- dall'Estero per telefono al numero: **+39.02.58.28.66.71**
- per telegramma indirizzato a: **Europ Assistance Italia S.p.A.  
Via del Mulino, 4  
20057 Assago (MI)**

*L'Assicurato In ogni caso dovrà comunicare con precisione:*

- Il tipo di assistenza di cui si necessita;
- Cognome e Nome;
- Numero di Polizza e/o targa;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

*Inoltre nel caso sia prestato il:*

- **Servizio assistenza auto TOP**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "HTOP";
- **Servizio assistenza per VEICOLI ELETTRICI**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "PRSE".

*La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.*

*L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

## 7.5 - Norme valide per la "Sezione 6 - Norme che regolano l'Assicurazione per la Tutela legale"

### Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: **+39.045.8290411**
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: **denunce@ARAG.it**
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: **+39.045.82.90.557**
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **sinistri@ARAG.it**
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **+39.045.82.90.449**.

*Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.*

### 7.5.1. Insorgenza del Caso assicurativo

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Polizza.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Polizza. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.**

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. "7.5.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale", **entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.** Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.

Si considerano a tutti gli effetti Unico Caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

### 7.5.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1) **L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto** alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) **In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
- 6) **ARAG al momento della denuncia di un Sinistro avvenuto all'estero chiederà all'Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:**
  - farsi tutelare direttamente da ARAG all'estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
  - farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano. **In quest'ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell'intero giudizio resteranno a carico dell'Assicurato.**

### 7.5.3. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

**Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:**

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### 7.5.4. Gestione del Caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.



*La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandare la gestione ad un avvocato di propria scelta.*

- 2) Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. "7.5.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale".
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale.
- 4) *L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.*
- 5) *L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.*
- 6) *ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.*
- 7) *In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.*

#### 7.5.5. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. *Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.*



HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva  
e Numero d'iscrizione: 04349061004  
del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**HDI Assicurazioni S.p.A.**  
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma  
Tel. +39 06 421 031  
Fax +39 06 4210 3500  
[hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it)  
[www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it)

Mod. A3065 – Ed. 03/2020

**HDI**  
ASSICURAZIONI